

N. ~~XXXXXX~~ R.G. notizie di reato

N. ~~XXXXXX~~ R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 28°

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Ezio Damizia,

nel procedimento indicato in epigrafe a carico di ~~XXXXXXXXXX~~,

vista l'istanza di revoca della misura cautelare avanzata in data 6 marzo 2014 dal Pubblico Ministero nell'interesse di ~~XXXXXXXXXX~~ nato a Roma il 23 agosto 19~~XX~~ e ivi residente in via ~~XXXXXXXXXX~~ in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la Comunità ~~XXXXXXXXXX~~, giusta ordinanza cautelare emessa da questo GIP in data 24 gennaio 2014 (già in sostituzione della misura della custodia in carcere applicata con ordinanza GIP Roma in data 8 luglio 2013 in esecuzione dal 23 giugno 2013);

atteso che la richiesta è fondata sulla recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (nr. 32/2014, pubblicata nella data del 5 marzo 2014) che ha sancito l'incostituzionalità, tra l'altro, dell'art. 73 DPR 309/1990 nella parte modificata dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 con la conseguente riviviscenza della precedente disciplina che prevede, quanto alla detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui alle Tabelle II e IV, la pena detentiva da un minimo di due a un massimo di sei anni di reclusione (art. 73, comma 4, DPR 309/1990 formulazione vigente ante legem 49/2006);

rilevato che la richiesta di revoca della misura cautelare formulata dal PM è limitata alle incolpazioni di cui ai capi ~~XXX~~, ~~XXX~~ e ~~XXX~~ e non riguarda dunque i restanti capi addebitati all'indagato capi ~~XX~~ e ~~XX~~ (in cui è invece certa l'individuazione della sostanza stupefacente nella tipologia di "cocaina", cfr. pag. ~~2~~ e ss., ~~4~~, ~~XXXXXX~~ della originaria ordinanza custodiale GIP Tribunale di Roma);

ritenuto che, per il principio del *favor rei*, il trattamento sanzionatorio previsto attualmente per le cd. droghe leggere va applicato anche nei casi in cui non vi siano sufficienti elementi per individuare con certezza la natura della sostanza stupefacente oggetto della illecita detenzione o cessione;

considerato dunque che, in relazione ^{ei} a tutti i delitti di cui ai capi ~~XXX~~, ~~XXX~~ e ~~XXX~~ (e ~~XXX~~), è da ritenersi cessata l'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini di fase (art. 303 lett. a) nr. 1 c.p.p.), a far data dal 6 marzo 2014 (giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale) ferma restando la vigenza della misura cautelare in ordine ai reati di cui ai capi ~~XX~~ e ~~XX~~ (detenzione/trasporto di ~~XX~~ grammi di cocaina) rispetto ai quali permangono i presupposti (formali) di applicabilità della misura custodiale in atto;

P.Q.M.

dichiara cessata, a far data dal 6 marzo 2014, per decorrenza dei termini di fase, l'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto applicata a ~~XXXXXXXXXX~~ limitatamente ai delitti di cui ai capi ~~XXX~~, ~~XXX~~, ~~XXX~~ e ~~XXX~~ (ordinanza cautelare GIP Tribunale di Roma dell'8 luglio 2013), ferma restando la vigenza della misura cautelare in atto in relazione ai delitti di cui capi ~~XX~~ e ~~XX~~.
Provvedimento da eseguirsi solo formalmente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, ~~7~~ marzo 2014

07



Il Giudice
Ezio Damizia



Depositato in Cancelleria
Roma, ~~07/03/14~~



Alessandro Bertocci

